*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 134° — Numero 154**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 3 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1993

**Determinazione del compenso dovuto al commissario straordinario *ad acta* ed al vice commissario *ad acta* per gli interventi finalizzati allo smaltimento delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e trasportate dalla nave Hai Xiong dalla Nigeria al porto di Ravenna.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1993, rep. n. 288, con il quale — nelle more della nomina del capo del Dipartimento per la protezione civile e su proposta dell'on. Vito Riggio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — al prefetto Francesco Gravina, coordinatore dell'ufficio emergenze, è stata delegata, tra l'altro, la facoltà di assumere a carico del «Fondo della protezione civile» impegni di spesa e firmare gli ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 1425 intestata al «Fondo» medesimo;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n 547;

Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1993, che dispone la proroga al 30 giugno 1993 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n 547;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1988, con il quale fu dichiarata la situazione di emergenza, connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri, cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Vista l'ordinanza n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1988, con la quale sono stati nominati un commissario straordinario *ad acta* per la effettuazione delle operazioni preliminari finalizzate al successivo smaltimento definitivo delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e dirette via mare dalla Nigeria al porto di Ravenna ed un vice commissario *ad acta* per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'attività portuale;

Vista l'ordinanza n. 1766/FPC del 15 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1989 con la quale si è provveduto a determinare il compenso mensile forfettario da corrispondere al predetto commissario straordinario *ad acta* ed al vice commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni finalizzate allo smaltimento delle terre di decorticazione sopradescritte, fino al 31 dicembre 1989, salvo proroga;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990, che dispone che a far data dal 1° gennaio 1991 cessano i poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista l'ordinanza 30 dicembre 1991, n. 2202/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992, recante, fra l'altro, ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai Xiong;

Considerato che le attività affidate ai predetti commissario e vice commissario *ad acta* sono proseguite oltre il termine del 31 dicembre 1989 di cui alla sopra indicata ordinanza n. 1766/FPC del 15 luglio 1989, senza soluzione di continuità, indipendentemente dai rallentamenti che il programma operativo ha subito, a causa di obiettive difficoltà incontrate nella fase di smaltimento;

Viste le relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori, predisposte e trasmesse dal commissario straordinario *ad acta* in ottemperanza al disposto dell'art. 3, secondo comma, della precitata ordinanza n. 1574/FPC;

Vista la relazione conclusiva in data 29 dicembre 1990 sull'attività del commissario straordinario *ad acta*, redatta dalla commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988, costituita con ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989;

Ritenuta l'opportunità di dover compensare il commissario straordinario *ad acta* ed il vice commissario straordinario *ad acta* per le prestazioni dagli stessi rese, per il periodo 1° gennaio 1990-31 dicembre 1990, data di cessazione dei poteri straordinari delegati al commissario *ad acta*, prevista dalla citata ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990;

Ritenuto altresì di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero 5696/93/U.L./1 in data 27 marzo 1993, con la quale si esprime parere favorevole alla corresponsione del compenso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Luciano Guerzoni, nominato commissario straordinario *ad acta* con ordinanza n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 per gli interventi finalizzati allo smaltimento

definitivo delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e trasportate a Ravenna dalla nave Hai Xiong, è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 3.000.000 per il periodo 1° gennaio 1990-31 dicembre 1990.

Art. 2.

Al capitano di vascello Gregorio Riolo Vinciguerra, comandante pro-tempore del porto di Ravenna, nominato vice commissario straordinario *ad acta* con ordinanza n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 per le attività che, nell'ambito degli interventi di smaltimento delle terre di cui al precedente art. 1, rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale o comunque del demanio marittimo, è attribuito un compenso forfettario mensile pari a ottanta ore di lavoro straordinario, nella misura prevista per la qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione statale per il periodo 1° gennaio 1990-31 dicembre 1990

Art. 3.

Al commissario straordinario *ad acta* ed al vice commissario è dovuto il rimborso spese per i servizi svolti in località diverse da quelle della sede dell'ente di appartenenza, ai sensi e nei limiti della normativa vigente per il personale statale.

Art. 4.

Per tutte le attività protrattesi, oltre la data del 31 dicembre 1990, in gestione ordinaria, come disposto con la richiamata ordinanza 3 novembre 1990, n. 2037/FPC, il commissario *ad acta* esercita le competenze proprie di funzionario delegato per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile derivanti da impegni assunti in vigenza dell'emergenza, fino alla chiusura della contabilità speciale ed alla rendicontazione contabile finale.

Art. 5.

L'onere presuntivamente valutato in L. 70.000.000 è posto a carico del Fondo della protezione civile integrato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1993

p. *Il Presidente:* GRAVINA

93A3691

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1993.

**Determinazione del compenso dovuto al commissario straordinario *ad acta* per gli interventi finalizzati allo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B dalla Nigeria al porto di Livorno.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1993, rep. n. 288, con il quale — nelle more della nomina del capo del Dipartimento per la protezione civile e su proposta dell'on. Vito Riggio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — al prefetto Francesco Gravina, coordinatore dell'ufficio emergenze, è stata delegata, tra l'altro, la facoltà di assumere a carico del «Fondo della protezione civile» impegni di spesa e firmare gli ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 1425 intestata al «Fondo» medesimo;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1993, che dispone la proroga al 30 giugno 1993 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1988, con il quale fu dichiarata la situazione di emergenza, connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri, cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Vista l'ordinanza n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, con la quale è stato nominato commissario straordinario *ad acta* per il compimento delle operazioni relative alla individuazione e predisposizione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, al trasporto ed al successivo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B, il dott. Luciano Guerzoni;

Vista l'ordinanza n. 1728/FPC del 2 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1989 con la quale si è provveduto a determinare il compenso mensile forfettario da corrispondere al predetto commissario straordinario *ad acta* per il compimento delle operazioni finalizzate allo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive sopradescritte, fino al 15 aprile 1989;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1990, che dispone che a far data dal 1° gennaio 1991 cessano i poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista l'ordinanza 30 dicembre 1991, n. 2202 FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992, recante, fra l'altro, ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai Xiong;

Considerato che le attività affidate al predetto commissario *ad acta* sono proseguite oltre la data del 15 aprile 1989 di cui alla sopra indicata ordinanza numero 1728/FPC del 2 giugno 1989, senza soluzione di continuità, indipendentemente dai rallentamenti che il programma operativo ha subito, a causa di obiettive difficoltà incontrate nella fase di smaltimento;

Viste le relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori, predisposte e trasmesse dal commissario straordinario *ad acta* in ottemperanza al disposto dell'art. 3, secondo comma, della precitata ordinanza n. 1558/FPC;

Vista la relazione conclusiva in data 11 dicembre 1989 sull'attività del commissario straordinario *ad acta*, redatta dalla commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988, costituita con ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989;

Ritenuta l'opportunità di dover compensare il commissario straordinario *ad acta* per le prestazioni rese per il periodo 16 aprile 1989-31 dicembre 1990, data di cessazione dei poteri straordinari delegati al commissario stesso, prevista dalla citata ordinanza n. 12037/FPC del 3 novembre 1990;

Ritenuto altresì di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero 5696/93/U.L./1 in data 27 marzo 1993, con la quale si esprime parere favorevole alla corresponsione del compenso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Luciano Guerzoni, nominato commissario straordinario *ad acta* con ordinanza n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 per gli interventi finalizzati allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B, è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 3.000.000 per il periodo 16 aprile 1989-31 dicembre 1990.

Art. 2.

Al commissario straordinario *ad acta* è dovuto il rimborso spese per i servizi svolti in località diverse da quelle della sede dell'ente di appartenenza, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale statale.

Art. 3.

Per tutte le attività protrattesi, oltre la data del 31 dicembre 1990, in gestione ordinaria, come disposto con la richiamata ordinanza 3 novembre 1990, n. 2037/FPC, il commissario *ad acta* esercita le competenze proprie di funzionario delegato per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile derivanti da impegni assunti in vigenza dell'emergenza, fino alla chiusura della contabilità speciale ed alla rendicontazione contabile finale.

Art. 4.

L'onere presuntivamente valutato in L. 60.000.000 è posto a carico del Fondo della protezione civile integrato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1993

p. *Il Presidente:* GRAVINA

**93A3692**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1993.

**Determinazione del compenso dovuto al commissario straordinario *ad acta* ed ai vice commissari straordinari *ad acta* nominati con ordinanza n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989 per le operazioni finalizzate allo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Deep Sea Carrier dalla Nigeria al porto di Livorno.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1993, rep. n. 288, con il quale — nelle more della nomina del capo del Dipartimento per la protezione civile e su proposta dell'on. Vito Riggio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — al prefetto Francesco Gravina, coordinatore dell'ufficio emergenze, è stata delegata, tra l'altro, la facoltà di assumere a carico del «Fondo della protezione civile» impegni di spesa e di firmare gli ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 1425 intestata al «Fondo» medesimo;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1993, che dispone la proroga al 30 giugno 1993 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1988, con il quale fu dichiarata la situazione di emergenza, connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri, cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il decreto in data 8 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1989, con il quale vengono individuati nel porto di Livorno la destinazione della nave Deep Sea Carrier e nella regione Toscana l'ambito territoriale per lo stoccaggio provvisorio controllato e per il pretrattamento ai fini del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti industriali di presunta origine italiana trasportati dalla Nigeria dalla nave Deep Sea Carrier;

Vista l'ordinanza n. 1764/FPC in data 8 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1989, con la quale sono stati nominati un commissario straordinario *ad acta* per il compimento delle operazioni relative allo scarico, al ricondizionamento ed alle analisi, nonché alla individuazione e predisposizione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, al trasporto ed al successivo smaltimento dei rifiuti sopra indicati e due vice commissari straordinari *ad acta* rispettivamente per tutte le attività tecnico operative rientranti nella competenza funzionale dell'autorità portuale e per la realizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato,

Vista l'ordinanza n. 1662/FPC del 27 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1989, con la quale si è provveduto a determinare il compenso mensile forfettario da corrispondere al predetto commissario per il compimento di attività analoghe afferenti allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalla nave Karin B;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990, che dispone che a far data dal 1° gennaio 1991 cessano i poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista l'ordinanza 30 dicembre 1991, n. 2202/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992, recante, fra l'altro, ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai Xiong;

Considerato che l'assolvimento degli incarichi di cui sopra ha comportato notevole impegno, sia per la particolare situazione di massima urgenza con la quale si sono dovute effettuare tutte le operazioni che per la complessità e la delicatezza degli interventi;

Viste le relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori, predisposte e trasmesse dal commissario straordinario *ad acta* in ottemperanza al disposto dell'art. 5, secondo comma, della precitata ordinanza n. 1764/FPC;

Vista la relazione conclusiva in data 29 dicembre 1990 sull'attività del commissario straordinario *ad acta*, redatta dalla commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988, costituita con ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989;

Ritenuto di dover compensare il commissario straordinario *ad acta* ed i vice commissari straordinari *ad acta* per le prestazioni rese;

Ritenuto altresì di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero 5696/93/U.L./1 in data 27 marzo 1993, con la quale si esprime parere favorevole alla corresponsione del compenso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Gianfranco Bartolini, nominato commissario straordinario *ad acta* con ordinanza n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, per gli interventi finalizzati alla effettuazione delle operazioni indicate in premessa, è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 3.000.000 a decorrere dall'8 luglio 1989 e fino al 31 dicembre 1990

Art. 2.

Al C. V. Sergio Albanese, comandante pro-tempore del porto di Livorno ed al sig. Virgilio Simonti, assessore pro-tempore all'ambiente del comune di Livorno, nominati vice commissari straordinari *ad acta* con ordinanza n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989 per le attività di cui in premessa, è attribuito un compenso forfettario mensile pari a ottanta ore di lavoro straordinario, nella misura prevista per la qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione statale, con decorrenza dall'8 luglio 1989 fino al 31 dicembre 1990.

Art. 3.

Al commissario straordinario *ad acta* ed ai vice commissari straordinari *ad acta* è dovuto il rimborso spese per i servizi svolti in località diverse da quelle della sede dell'ente di appartenenza, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale statale

Art. 4.

Per tutte le attività protrattesi, oltre la data del 31 dicembre 1990, in gestione ordinaria, come disposto con la richiamata ordinanza 3 novembre 1990, n. 2037/FPC, il commissario *ad acta* esercita le competenze proprie di funzionario delegato per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile derivanti da impegni assunti in vigenza dell'emergenza, fino alla chiusura della contabilità speciale ed alla rendicontazione contabile finale

Art. 5.

L'onere presuntivamente valutato in L. 130.000 000 è posto a carico del Fondo della protezione civile, integrato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 2 del 3 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1993

p. *Il Presidente* GRAVINA

93A3693

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 giugno 1993.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Bologna.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 1029 in data 15 maggio 1993 del presidente della corte di appello di Bologna, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare nel giorno 2 aprile 1993 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Bologna nel giorno 2 aprile 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 giugno 1993

*Il Ministro:* CONSO

93A3751

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 giugno 1993.

**Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.**

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante le «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8»;

Rilevata la necessità di aggiornare le norme di sicurezza relative agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione per tenere conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

La parte terza del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, citato in premessa, relativa agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione è abrogata e sostituita con le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1993

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE*

SEZIONE I^a - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 GENERALITÀ.

1.1.1. *Scopo*

Le presenti norme hanno per oggetto la regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, che sono di due tipi:

*a)* impianti alimentati da condotta;

*b)* impianti alimentati da carro bombolaio.

1.1.2 *Campo di applicazione.*

Le presenti norme si applicano agli impianti di cui al punto 1.1.1. di nuova costruzione o a quelli esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali concernenti la concezione dell'impianto i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

1.2 ELEMENTI COSTITUTIVI.

1.2.1. *Impianti alimentati da condotta.*

Gli impianti possono essere costituiti da:

*a)* una cabina di misura del gas;

*b)* un locale compressori;

*c)* un locale contenente i recipienti di accumulo;

*d)* uno o più apparecchi distributori automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

*e)* un box per i carri bombolai;

*f)* una eventuale cabina per la trasformazione dell'energia elettrica,

*g)* alcuni locali destinati a servizi accessori (ufficio, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, locale interventi tecnici su autoveicoli senza utilizzo di fiamma libera posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.2. *Impianti alimentati da carro bombolaio*

Gli impianti possono essere costituiti da:

*a)* un locale contenente i recipienti di accumulo;

*b)* un locale compressori;

*c)* uno o più apparecchi distributori automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

*d)* uno o più box per i carri bombolai;

*e)* una eventuale cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

*f)* alcuni locali destinati a servizi accessori (ufficio, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, locale interventi tecnici su autoveicoli senza utilizzo di fiamma libera, ecc.).

I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui alla successiva Sezione 2ª.

1.3. GRADI DI SICUREZZA.

Ai singoli elementi costituenti gli impianti possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi:

*a)* sicurezza di 1° grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti siano tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;

*b)* sicurezza di 2° grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti siano tali da garantire solo lateralmente il contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio.

I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni contenute nei punti successivi.

1.4. UBICAZIONI

Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non possono sorgere:

*a)* nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1963, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando nell'uno e nell'altro caso, la densità dell'edificazione nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi considerati al successivo punto 3.1, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

*b)* nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

*c)* nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone o aree indicate nel comma precedente è rilasciata dal sindaco.

## SEZIONE 2ª - COSTRUZIONE

Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.2.1., lettere *a), b), c), e)* ed i locali di cui al punto 1.2.2., lettere *a), b), d),* è consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti:

le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;

i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione, se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia;

le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;

gli elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, dovranno essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.

2.1. RECINZIONI

Le aree su cui sorgono gli elementi costitutivi di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e),* per gli impianti alimentati da condotta, ed alle lettere a), *b)* e *d),* per gli impianti alimentati da carro bombolaio, devono essere recintate.

Negli impianti esclusivamente destinati alla distribuzione di gas naturale per autotrazione la recinzione, di altezza non inferiore a m 2,50, può essere realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo da calcestruzzo.

Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, di cui al primo comma, abbiano i requisiti di sicurezza di 1° grado, le pareti prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti possono costituire recinzione, ferme restando le distanze di sicurezza esterne ed interne.

Nel caso in cui l'impianto costituisca parte integrante di un complesso avente una recinzione realizzata in muratura o con pannelli prefabbricati in calcestruzzo è consentito che il recinto specifico dell'impianto per autotrazione sia realizzato in semplice rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.

2.2. CABINA DI MISURA

*a)* Con sicurezza di 1° grado.

Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 1° grado la cabina di misura deve essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture.

La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

La cabina deve essere aerata a mezzo di aperture praticate nelle parti più alte dei muri perimetrali nel caso di copertura realizzata con soletta continua.

Le aperture devono avere superficie complessiva non inferiore ad un decimo di quella in pianta del locale.

*b)* Con sicurezza di 2° grado.

I muri perimetrali della cabina devono essere costruiti in muratura di mattoni pieni a due teste, oppure in calcestruzzo armato non inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.

La cabina deve avere la copertura di tipo leggero, in materiali incombustibili, ad essere aerata a mezzo di aperture praticate nelle parti più alte dei muri perimetrali.

Queste aperture devono avere una superficie complessiva non inferiore ad un decimo della superficie della pianta della cabina.

Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

2.3. SALA COMPRESSORI

*a)* Con sicurezza di 1° grado.

Deve avere le stesse caratteristiche innanzi indicate per la cabina di misura.

*b)* Con sicurezza di 2° grado.

Deve avere le stesse caratteristiche innanzi indicate per la cabina di misura.

La sala compressori, sia con sicurezza di 1° che di 2° grado può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.

Nella sala compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300 normal metri cubi di gas.

2.4 LOCALI RECIPIENTI DI ACCUMULO

*a)* Con sicurezza di 1° grado

I recipienti di accumulo possono essere installati a piano campagna, o in apposito cavo, e comunque, devono essere facilmente accessibili ed ispezionabili.

Allo scopo di assicurare il contenimento laterale delle schegge in caso di incidente ai recipienti stessi, devono costruirsi dei rilevati in terra o dei muri in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, l'altezza dei rilevati o dei muri deve essere maggiore di almeno 1 metro rispetto al punto più alto dei recipienti.

Ai fini del contenimento anche verso l'alto delle schegge deve essere costruita una copertura realizzata con i criteri di cui al punto 2.2 *a)* ed impostata ad un'altezza tale da consentire una sfinestratura, lasciata completamente priva di serramenti, con una superficie complessiva non inferiore ad un decimo della superficie della pianta del locale.

Inoltre detta copertura deve opportunamente protendersi oltre i rilevati o i muri onde assicurare il contenimento delle schegge che dovessero essere proiettate attraverso la sfinestratura di cui sopra.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, lo spessore dei muri deve essere almeno di 20 cm e detti muri devono essere privi di aperture.

*b)* Con sicurezza di 2° grado

I recipienti di stoccaggio possono essere installati a piano campagna, o in apposito cavo, e, comuque, devono essere facilmente accessibili ed ispezionabili.

Allo scopo di assicurare il contenimento laterale delle schegge in caso di incidente ai recipienti stessi devono costruirsi dei rilevati in terra o dei muri in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, l'altezza dei rilevati o dei muri deve essere maggiore di almeno 1 metro rispetto al punto più alto dei recipienti.

In entrambi i casi se il locale deve contenere recipienti con capacità di accumulo complessiva superiore a 3.000 metri cubi di gas, il locale stesso deve essere suddiviso in box, all'interno di ciascuno dei quali, non deve essere accumulata una quantità di gas superiore a 3.000 metri cubi.

2.5 BOX PER I CARRI BOMBOLAI

Questi box sono impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per l'alimentazione di emergenza di impianti alimentati da codotta nel caso di temporanee interruzioni del flusso del gas.

*a)* Con sicurezza di 1° grado

Devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di un metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio.

Inoltre la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno un metro l'ingombro dei recipienti.

Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i criteri di cui al punto 2.2 *a)*.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare i box di rifornimento degli automezzi completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

*b)* Con sicurezza di 2° grado

Devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di un metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio.

Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di un metro l'ingombro dei recipienti.

Il box può essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare i box di rifornimento degli automezzi completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, lo spessore dei muri deve essere almeno di 20 cm e detti muri devono essere privi di aperture.

2.6 CABINA DI TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA.

La cabina di trasformazione deve essere ubicata il più lontano possibile dagli impianti dove è prevista la presenza di gas e, comunque, non inferiore a metri 7,50.

2.7 LOCALI SERVIZI ACCESSORI.

I locali servizi accessori devono essere posti alla distanza di sicurezza interna dagli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* per gli impianti alimentati da condotta ed alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* per gli impianti alimentati da carro bombolaio.

Sia per l'abitazione del gestore che per gli eventuali posti di ristoro la distanza di sicurezza rispetto agli elementi di cui al precedente comma non può essere inferiore a 20 m.

I posti di ristoro non possono avere una superficie lorda superiore a 30 $m^2$.

2.8 IMPIANTO GAS

Questo impianto è costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonché di apparecchiature che costituiscono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento e distribuzione.

Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza.

La pressione nella linea di alimentazione degli apparecchi distributori non deve essere superiore allo 0.2% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiore allo 0,1%.

*Dispositivo di misura*

Se installato all'aperto, deve essere munito di curve, giunti di dilatazione o ancoraggi.

La distanza minima tra il dispositivo di misura e la recinzione dell'impianto deve essere non inferiore a 10 m.

*Tubazioni rigide*

I materiali devono essere conformi a quanto prescritto nella parte prima, sezione seconda al punto 2.1.1 del decreto ministeriale 24 novembre 1984.

Le tubazioni rigide devono essere sistemate in cunicoli o protezioni equivalenti a profondità di interramento non inferiore a m 0,50.

Sono ammesse profondità di interramento inferiori, purché siano garantite condizioni di sicurezza equivalente.

Deve essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate.

A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle unità di compressione, devono essere installati, oltre all'apparecchio principale di riduzione della pressione:

*a)* un idoneo dispositivo di sicurezza (come, ad esempio:
secondo riduttore in serie,
dispositivo di blocco,
valvola di sicurezza,
ecc.),

che intervenga prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita.

*b)* un dispositivo di scarico all'atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di diametro non inferiore a 10 volte il diametro di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.

Il collaudo idraulico deve essere eseguito per tronchi e deve consistere in una pressione di prova non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di esercizio.

Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distrubuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio.

La valvola deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

Nel caso di più unità di compressione servite da un unico collettore di scarico all'atmosfera, esso deve essere dimensionato in modo che l'intervento di una valvola non provochi l'apertura prematura delle altre valvole di sicurezza.

Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di dispersione in atmosfera, in area sicura.

*Tubazioni flessibili.*

Il collegamento all'apparecchio distributore deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

Prima del mandrino deve essere inserita una valvola di non ritorno.

Le tubazioni flessibili devono poter superare le prove indicate nell'allegato A.

*Valvole ed altri dispositivi di sicurezza.*

Devono essere conformi a quanto prescritto nella sezione seconda, punto 2.1.2. del decreto ministeriale 24 novembre 1984.

Le valvole ed i dispositivi di sicurezza devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dello 0,02%.

Le valvole di sicurezza installate a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montate indipendentemente da quelle eventualmente esistenti nei compressori stessi.

Qualora i gruppi di compressione dell'impianto per autotrazione alimentino un impianto commerciale per l'attività conto terzi, sulla condotta di alimentazione dell'impianto commerciale deve essere inserito un dispositivo di non ritorno del flusso del gas in prossimità della recinzione dell'impianto.

Detto dispositivo deve essere conforme a quanto prescritto nella sezione seconda, punto 2.1.2 del decreto ministeriale 24 novembre 1984.

*Apparecchi di distribuzione automatici.*

Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dell'interno.

Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 220 bar.

La pressione del gas nei circuiti interni all'apparecchio distributore non deve essere superiore a 220 bar.

L'impianto di Vent deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

L'estremità superiore del dispositivo di Vent deve essere protetta da dispositivo tagliafiamma inossidabile e situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di m 2,50.

I distributori devono essere collegati elettricamente a terra con resistenza non superiore a 20 ohm.

Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

*Organi di intercettazione e scarico dei compressori.*

Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione devono essere ubicati all'esterno della sala compressori in posizione protetta, rispetto alla stessa e devono essere ubicati in posti facilmente accessibili dall'operatore.

Negli impianti nei quali la distribuzione è realizzata da stoccaggi con pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione di taratura pari a 220 bar.

Sempre negli impianti nei quali la distribuzione è realizzata da stoccaggi con pressione superiore a 220 bar, ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per la massima pressione di stoccaggio.

Negli impianti dove non esistono stoccaggi con pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto automatico dei compressori alla pressione di 220 bar.

Nella realizzazione dell'impianto gas, le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da apposite targhette di identificazione.

Infine, le linee di gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l'acqua devono essere distinte con colori diversi.

Per linee di bassa pressione si intendono quelle poste a monte dei compressori, mentre per linee di alta pressione si intendono quelle poste a valle.

2.9. IMPIANTI ELETTRICI.

L'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per i servizi idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione corretta.

Tute le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra.

2.10. IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE.

Le installazioni considerate nei punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia.

2.11. DIFESA ANTINCENDI.

L'impianto deve essere corredato di idonei mezzi antincendio secondo le prescrizioni del locale comando provinciale dei vigili del fuoco.

## SEZIONE 3ª - DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. ENTITÀ DELLE DISTANZE DI SICUREZZA.

In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo punto 3.2:

*A)* Elementi con sicurezza di I grado:

| Elemento | Dist. prot. | Dist. sic. int. | Dist. sic. est. |
|---|---|---|---|
| Cab. mis. . . . . . . . . . | — | — | 10 |
| Loc. com. | 5 | — | 20 |
| Loc. rec. stoc. . . . . . | 5 | — | 20 |
| Box carro bombolaio . | 5 | — | 20 |

*B)* Elementi con sicurezza di II grado:

| Elemento | Dist. prot. | Dist. sic. int. | Dist. sic. est. |
|---|---|---|---|
| Cab. mis. . . | — | 10 | 10 |
| Loc. com. . . | 10 | 10 | 20 |
| Loc. rec. stoc. . . . . . | 10 | 10 | 20 |
| Box carro bombolaio . | 10 | 10 | 20 |

*C)* Apparecchi di distribuzione:

| Elemento | Dist. prot. | Dist. sic. int. | Dist. sic. est. |
|---|---|---|---|
| Appar. distrib. . . . . | 10 | 8 | 20 |

Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi complessi ricettivi turistico-alberghieri, caserme nonché a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali fermate di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata.

Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.

Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna e riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.

Infine, deve essere rispettata una distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree.

Tale distanza, misurata tra la proiezione della linea aerea più vicina ed il perimetro degli elementi sopra considerati, non deve essere inferiore a 15 metri.

I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree ad alta tensione.

3.2. IMPIANTI MISTI.

È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

*a)* metri 10 tra gli elementi componenti l'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione ed i serbatoi di benzina e gasolio;

*b)* metri 20 tra gli elementi componenti l'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti;

*c)* tra gli apparecchi distributori deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna. Rispetto agli erogatori di gas di petrolio liquefatto tale distanza deve essere di 10 m.

Tra gli elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo realizzate in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.

Possono costituire schermatura le strutture perimetrali degli elementi pericolosi di cui al comma 1 del punto 2.1.

---

ALLEGATO *A*

## PROVE SULLE TUBAZIONI FLESSIBILI

*Esame a vista della superficie interna.*

Su uno spezzone lungo 200 mm si pratica con una lama appropriata per tutta la sua lunghezza, un taglio rettilineo leggermente inclinato rispetto ad una generatrice della superficie del tubo, profondo da attraversare tutto lo spessore.

Divaricando i due lembi del taglio suddetto, si apre quindi il tubo in modo da poterne ispezionare tutta la superficie interna.

In nessun punto di detta superficie interna si devono riscontrare fenditure o irregolarità.

*Sfilamento dall'apparecchio distributore e dal mandrino.*

Per la determinazione del carico di sfilamento si procede al montaggio di uno spezzone di 500 mm di tubo su due mandrini.

Il montaggio deve essere effettuato senza ausilio di acqua o di alcun lubrificante.

Il tutto viene posto in stufa a regolazione termostatica e mantenuto per 24 h a 80° C.

La misura del carico assiale di sfilamento si effettua 30 minuti dopo l'estrazione dalla stufa con un dinamometro munito di adatti morsetti; la velocità di trazione deve essere di 100 cm/min.

Lo sfilamento dal mandrino non deve avvenire prima che il carico abbia raggiunto il valore superiore del 10% a quello corrispondente alla pressione di scoppio del tubo.

*Prova di resistenza a trazione.*

Nelle condizioni precedenti e con il tubo bloccato sui mandrini con idonei dispositivi, il tubo non deve strapparsi in nessun punto, né sfilarsi dai mandrini prima che il carico abbia raggiunto il valore superiore del 100% di quello corrispondente alla pressione di scoppio.

*Prova di resistenza allo schiacciamento.*

Si effettua su uno spezzone di tubo della lunghezza di 300 mm posto fra due supporti lisci paralleli, che vengono avvicinati fra loro con moto piano fino a che la distanza fra di essi si sia ridotta ai 2/3 del diametro esterno del tubo.

Il carico necessario per deformare lo spezzone, misurato mediante dinamometro, non deve essere minore del 150% di quello corrispondente alla pressione di scoppio.

*Prova di curvatura.*

Si effettua su uno spezzone di tubo lungo 14 volte il diametro esterno, posto nel dispositivo di prova precedente; con moto parallelo vengono avvicinati fino a che la loro distanza sia pari a 7 volte il diametro esterno del tubo.

Sullo spezzone, così curvato, si misura, nella zona di ovalizzazione, il valore del diametro minimo esterno.

L'ovalizzazione percentuale n subita dallo spezzone di tubo è data da:

$$n = 100 \frac{d_e - d'_e}{d_e}$$

dove $d_e$ = diametro esterno prima della prova

$d'_e$ = valore del diametro minimo esterno ovalizzato

Il valore di n deve essere inferiore al 20%.

*Determinazione della pressione di sfilamento del tubo dall'apparecchio distributore e dal mandrino.*

Si procede con uno spezzone di tubo preparato come per la prova del carico di sfilamento.

Si collega lo spezzone munito di mandrino ad una estremità mediante un raccordo ad una sorgente di aria a pressione regolabile e si ottura l'altra estremità in modo adeguato alle condizioni di prova, avendo cura che esso possa spostarsi liberamente.

L'operatore deve essere opportunamente protetto dalla possibile violenta espulsione dei raccordi.

Si procede quindi ad un graduale aumento della pressione, con un incremento di 0,2 bar/min, del tubo in prova; la pressione che provoca lo sfilamento del tubo dal mandrino non deve essere inferiore al 250% della pressione di esercizio.

*Prova alla pressione idraulica.*

Si prepara una provetta lunga 800 mm come nella prova di resistenza a trazione.

Una delle estremità viene chiusa con un tappo.

Mediante idonea apparecchiatura si riempie di acqua il campione dopo averne espulso l'aria.

In un tempo non superiore a 5 min viene fatto salire il valore della pressione fino a quattro volte la pressione di esercizio.

Al termine di 5 min non devono manifestarsi perdite né deformazioni rilevabili a vista.

*Prova di scoppio.*

Nelle condizioni di cui al punto precedente si fa crescere la pressione dell'acqua contenuta nel tubo con un incremento di 25 bar/min fino a provocare lo scoppio del tubo. Il valore di tale pressione misurata con un manometro provvisto di indice folle deve essere non minore di cinque volte la pressione di esercizio.

*Prova di resistenza all'invecchiamento.*

Una provetta lunga 500 mm viene montata su due raccordi del tipo previsto per il collegamento al distributore, senza l'ausilio di acqua o lubrificanti. La provetta viene posta in una stufa termostatica su apposito supporto che la mantenga orizzontale e mantenuta a 100 + C per 96 h.

Dopo il trattamento la provetta non deve risultare sensibilmente rammollita od indurita, né peciosa. Inoltre non devono apparire indizi di screpolature sullo strato esterno, in particolare nelle zone interessate dai raccordi.

Ripetute le prove di:

resistenza allo sfilamento;
resistenza a trazione;
curvatura,

i valori devono mantenersi entro i limiti prescritti.

*Prova di permeabilità al metano.*

Su un provino lungo 1.000 mm, collegato ad una estremità ad un manometro, si immette metano ad una pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio, previa espulsione dell'aria, a temperatura ambiente.

La permeabilità è valutata misurando la perdita di pressione che si verifica in 24 h; essa deve essere minore di 150 mbar.

*Prova di piegamento.*

Dopo la prova di resistenza all'invecchiamento, si procede alla piegatura della provetta mantenendo le generatrici parallele e combacianti fra di loro per 60 minuti.

Ripetuta la prova di permeabilità al metano, i valori devono rimanere entro i limiti della norma.

**93A3752**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Strumenti finanziari S.p.a.», in Milano, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione di disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1988, con il quale la società «Fid.In.Gest Italia Fiduciaria e di revisione S.p.a», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1988 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid.In.Gest Italia Fiduciaria e di revisione S.p.a.» i signori:

De Rienzo avv. Luciano, nato ad Udine il 7 giugno 1925,

Benevento dott. Giovanni, nato a Lodi (Milano) il 1° marzo 1935;

Juso dott. Pietro, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954;

Vista la sentenza n. 4684/93 del 28 gennaio 1993 e 6 maggio 1993, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Strumenti finanziari S.p.a.», con sede in Milano, via Bigli n. 20 e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Strumenti finanziari S.p.a.», con sede in Milano, iscritta alla CCIAA di Milano in data 21 gennaio 1985 al n. 1173146, ed al registro imprese di Milano in data 8 gennaio 1985 al n. 23997 delle società avente ad oggetto attività di leasing;

Decreta:

1. La società «Strumenti finanziari S.p.a.», con sede in Milano, via Bigli n. 20, iscritta alla CCIAA di Milano in data 21 gennaio 1985 al n. 1173146, ed al registro imprese di Milano in data 8 gennaio 1985 al n. 23997 delle società avente ad oggetto attività di leasing, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto quale commissario liquidatore il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza, composto dai signori:

De Rienzo avv. Luciano, nato ad Udine il 7 giugno 1925, via Fiori Chiari n. 14 - Udine;

Benevento dott. Giovanni, nato a Lodi (Milano) il 1° marzo 1935, via XX Settembre n. 27 - Milano;

Juso dott. Pietro, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale commercio interno - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1993

*Il Ministro:* SAVONA

93A3762

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 1993.

**Rideterminazione degli aeroporti doganali.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2, foglio n. 364, con cui si è provveduto, nell'ambito della organizzazione periferica della D.G.A.C., alla rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento all'art. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 27 maggio 1988) con cui si è provveduto alla designazione degli aeroporti doganali ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché il decreto interministeriale 9 luglio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1990) e il decreto interministeriale 1° dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 22 dicembre 1992) con i quali l'elenco degli aeroporti doganali è stato integrato;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco degli aeroporti indicati nei suddetti decreti con l'aeroporto dello Stretto di Reggio-Calabria (telex n. 186/ISD del 27 gennaio 1993);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vengono rideterminati quali aeroporti doganali i seguenti aeroporti:

AEROPORTI DOGANALI

| Località | Aeroporto | Doganale | Circoscrizione doganale |
|---|---|---|---|
| Ancona | Falconara Marittima | Ancona | Ancona |
| Bari | Bari Palese | Bari | Bari |
| Bergamo | Bergamo Orio al Serio | Orio al Serio | Bergamo |
| Bologna | Bologna (Borgo Panigale) | Bologna | Bologna |
| Brindisi | Brindisi Casale | Brindisi | Brindisi |
| Cagliari | Cagliari Elmas | Cagliari | Cagliari |
| Catania | Catania Fontanarossa | Catania | Catania |
| Firenze | Firenze | Firenze | Firenze |
| Forlì | Forlì L. Ridolfi | Forlì | Ravenna |
| Genova | Genova C. Colombo | Genova 2ª | Genova |
| Lamezia Terme | Lamezia Terme | Vibo Valentia Marittima | Reggio Calabria |
| Milano | Milano Linate | Segrate | Milano II |
| Milano | Milano Malpensa | Somma Lombardo | Milano II |
| Napoli | Napoli Capodichino | Napoli II | Napoli |
| Olbia | Olbia Costa Smeralda | Olbia | Porto Torres |
| Palermo | Palermo Punta Raisi | Palermo | Palermo |
| Perugia | Perugia S. Egidio | Perugia | Roma I |
| Pescara | Liberi di Pescara | Pescara | Pescara |
| Pisa | Pisa S. Giusto | Pisa | Pisa |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria (dello Stretto) | Reggio Calabria | Reggio Calabria |
| Rimini (Forlì) | Rimini Miramare | Rimini | Ravenna |
| Roma | Roma Ciampino | Roma II | Roma II |
| Roma | Roma Fiumicino | Roma II | Roma II |
| Ronchi dei Legionari (Gorizia) | Ronchi dei Legionari | Monfalcone | Monfalcone |
| Torino | Torino (Caselle) | Torino | Torino |
| Treviso | Treviso S. Angelo | Treviso | Venezia |
| Venezia | Venezia Tessera | Venezia II | Venezia |
| Verona | Verona Villafranca | Verona | Verona |

Roma, 11 marzo 1993

*Il Ministro dei trasporti*
TESINI

*Il Ministro delle finanze*
REVIGLIO

93A3730

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 183ª seduta pubblica per lunedì 5 luglio 1993, alle ore 17, con il seguente

*Ordine del giorno*

Interrogazioni sulla uccisione di militari italiani e sugli sviluppi della situazione in Somalia

**93A3797**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi giornalieri del 2 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

*Cambi del giorno 2 luglio 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1540,60 |
| ECU | 1781,24 |
| Marco tedesco | 910,09 |
| Franco francese | 269,15 |
| Lira sterlina | 2330,93 |
| Fiorino olandese | 810,33 |
| Franco belga | 44,257 |
| Peseta spagnola | 11,908 |
| Corona danese | 236,27 |
| Lira irlandese | 2216,31 |
| Dracma greca | 6,672 |
| Escudo portoghese | 9,539 |
| Dollaro canadese | 1195,19 |
| Yen giapponese | 14,298 |
| Franco svizzero | 1021,62 |
| Scellino austriaco | 129,30 |
| Corona norvegese | 214,81 |
| Corona svedese | 200,23 |
| Marco finlandese | 272,43 |
| Dollaro australiano | 1027,58 |

**93A3798**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n 21 Interno foglio n 200, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig ra Angela Marchiorato, nata a Vicenza l'8 febbraio 1904 e deceduta a Milano in data 10 maggio 1990, disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Ulderico Brambilla di Milano in data 25 settembre 1990 al n 48133 5138 di repertorio

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella metà della somma depositata dalla *de cuius* presso la Banca commerciale italiana, pari, complessivamente, a L 14 000 000 circa, somma che sarà destinata al conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n 18 Interno foglio n 121, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig ra Vittoria Lodigiani, nata a Melegnano (Milano) il 28 marzo 1900 e deceduta a Milano il 16 marzo 1990, disposta con testamento olografo pubblicao per atti del notaio Alfiero Fontana di Milano in data 26 marzo 1990, al n 45974 1924 di repertorio

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L 10 000 000, che verrà utilizzata per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n 18 Interno foglio n 126 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» con sede in Roma è stata autorizzata a conseguire il legato della sig ra Elena Mellana nata a Margherita di Savoia il 16 luglio 1900 e deceduta a Lanzo Torinese il 20 aprile 1990, disposto con testamento pubblico attivato con atto a rogito del notaio Andrea Granaglia di Lanzo Torinese in data 7 giugno 1990 al n 34724 di repertorio

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in denaro e buoni postali per un valore di L 19 671 061, che verranno utilizzati perí il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1993 registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n 18 Interno, foglio n 122, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig ra Elda Ori, nata a Milano il 24 settembre 1900 e deceduta a Cervo (Imperia) il 5 agosto 1987, disposto con testamento pubblico ricevuto dal notaio Bruno Trucco di Diano Marina in data 15 luglio 1982 al n 33 di repertorio

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un appartamento con garage e cantina sito in Milano, via Gra San Bernardo n 4, del valore di L 122 000 000 nonché nella somma di L 40 000 000, beni che verranno utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n 21 Interno, foglio n 201, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato del sig Carlo Biraghi, nato a Milano il 15 dicembre 1909 ed ivi deceduto il 22 dicembre 1989, disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Francesco Paolo Rivera di Milano in data 17 gennaio 1990, consistente in una somma di denaro pari a L 100 000 000 che verrà utilizzata per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa

**93A3758**

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare alcuni immobili**

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n. 21 Interno, foglio n. 198, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, dalla sig.ra Maria Rita Sebastiani, un immobile sito in Rieti, viale T Morroni n. 20, per il prezzo di L 210 000 000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Rieti, immobile che sarà destinato a sede sociale della dipendente sezione provinciale U.I.C di Rieti

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n 21 Interno, foglio n. 204, l'Unione italiana dei cechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, dal prof Luigi Trivellone, un immobile sito in Chieti, via P.A. Valignani n. 33, al prezzo di L 49 785 200, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Chieti, immobile da destinare ad ampliamento della sede sociale U I C. di Chieti.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n. 21 Interno, foglio n. 202, con il quale l'Unione italiana dei cechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, dai signori Mennato e Pasqualina Boffa, un immobile sito in Benevento, via Munanzio Planco n 41, per il prezzo di L. 160 000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, immobile da destinare a nuova sede sociale della sezione provinciale di Benevento.

93A3757

## REGIONE LIGURIA

**Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Madonna della Guardia» con quella di una nuova sorgente denominata n. 3.**

Con deliberazione della giunta regionale n 1366 del 16 aprile 1993 la Terme di S Andrea S.p.a , con sede in Piacenza, via IV Novembre, 132, è stata autorizzata a miscelare l'acqua minerale «Madonna della Guardia» con quella di una nuova sorgente denominata n. 3.

93A3759

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato alla pag 38, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Università di Genova - *Facoltà di ingegneria*· ottimizzazione.», si legga: «Università di Genova - *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*· ottimizzazione.».

93A3779

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 345.000 |
| - semestrale | L. 188.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 63.000 |
| - semestrale | L. 44.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 193.000 |
| - semestrale | L. 105.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 63.000 |
| - semestrale | L. 44.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 193.000 |
| - semestrale | L. 105.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 664.000 |
| - semestrale | L. 366.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 4 0 9 3 *

**L. 1.300**